

BANCA INTESA SPA

REGOLAMENTO

**CONCERNENTE LE OPERAZIONI COMPIUTE DA SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI
DELL'ART. 114, CO. 7, T.U.F.**

“INTERNAL DEALING”

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28 marzo 2006,
entrato in vigore il 1° aprile 2006)

PREMESSA

Al fine di adeguare la regolamentazione e le procedure interne alla nuova disciplina in materia di obblighi informativi inerenti le operazioni effettuate su strumenti finanziari di un emittente quotato da parte di soggetti rilevanti e/o da persone strettamente legati ad essi (c.d. *Internal Dealing*) di cui all'art. 114, co.7, del T.U.F. e degli articoli 152-*sexies* e seguenti della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti), si emana il presente Regolamento che, in ottemperanza al disposto dell'articolo 152-*octies*, comma 8, del richiamato Regolamento Emittenti, individua i “Soggetti Rilevanti”, definendone gli obblighi di comportamento e di informazione, e il “Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle informazioni stesse” (“Soggetto preposto”).

Il presente Regolamento costituisce altresì mezzo di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei “Soggetti Rilevanti” circa gli obblighi posti in capo loro dalla legge e dai regolamenti applicabili. Esso tuttavia non si prefigge di sostituire (ed anzi presuppone) una piena e completa conoscenza della normativa primaria e secondaria vigente, alla quale espressamente si rimanda.

ART. 1 – SOGGETTI RILEVANTI

Ai fini del presente Regolamento e sulla base delle definizioni di cui all'articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, per “Soggetti Rilevanti” di Banca Intesa S.p.A. si intendono:

- gli Amministratori di Banca Intesa S.p.A.;
- i Sindaci effettivi di Banca Intesa S.p.A.;
- il Direttore Generale di Banca Intesa S.p.A.;

- i Responsabili della Divisione Rete, della Divisione Corporate, della Divisione Banche Italia e della Divisione Banche Estero della Società;
- i Responsabili della Direzione Amministrazione, della Direzione Crediti, della Direzione Finanza e Tesoreria, della Direzione Partecipazioni, della Direzione Pianificazione e Controllo e della Direzione Risorse Umane e Organizzazione della Società;
- il Responsabile dei Progetti Speciali della Società.

L'Amministratore Delegato della Società può identificare, sulla base dei criteri di legge, anche temporaneamente, altri Soggetti rispetto a quelli qui indicati, nei confronti dei quali vigono le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione al "Soggetto preposto".

ART. 2 – OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO E INFORMATIVI DEI SOGGETTI RILEVANTI

I "Soggetti Rilevanti" comunicano al "Soggetto preposto", nei termini e con le modalità indicate nel successivo art. 4, le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute - direttamente o tramite interposta persona - da loro stessi e/o dalle Persone strettamente legate ad essi come *infra* definite ed aventi ad oggetto:

- 1) azioni emesse da Banca Intesa S.p.A.;
- 2) strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere azioni emesse da Banca Intesa S.p.A.;
- 3) strumenti finanziari di debito convertibili in azioni emesse da Banca Intesa S.p.A. o scambiabili con esse;
- 4) strumenti finanziari derivati (di cui all'art. 1, comma 3, del T.U.F.) su azioni emesse da Banca Intesa S.p.A.;
- 5) altri strumenti finanziari, equivalenti ad azioni emesse da Banca Intesa S.p.A., rappresentanti tali azioni.

Dovranno essere comunicate anche le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

Non devono essere comunicate:

- a) le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di *stock option*;

- b) le operazioni che non raggiungano entro il 31 dicembre di ciascun anno solare l'importo complessivo di Euro 5.000,00; per gli strumenti finanziari derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;¹
- c) le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone ad esso strettamente legate.

Per le operazioni di vendita di azioni, dovrà essere segnalato se le azioni vendute rivengono da contestuale esercizio di *stock option*.

Ai sensi dell'art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, per "Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti" si intendono:

1. il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei "Soggetti Rilevanti";
2. le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente n. 1. sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
3. le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente n. 1.;
4. le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente n. 1.;
5. i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente n. 1.

I "Soggetti Rilevanti" portano a conoscenza delle Persone ad essi strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 114, co. 7, T.U.F..

ART. 3 – SOGGETTO PREPOSTO AL RICEVIMENTO, GESTIONE E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Il "Soggetto preposto" al ricevimento, gestione e diffusione al mercato delle operazioni comunicate dai "Soggetti Rilevanti" è l'Ufficio Segreteria del Consiglio presso la Direzione Affari Legali di Banca Intesa S.p.A..

¹ Al fine della corretta determinazione di tale soglia di rilevanza si deve considerare l'ammontare "cumulato" delle operazioni e, pertanto, devono essere sommate fra loro tutte le operazioni:
- anche se di segno opposto (acquisti e vendite);
- anche se aventi ad oggetto strumenti finanziari diversi (azioni, obbligazioni convertibili, *warrant*, ecc.)

Le informazioni sono fornite per iscritto, da parte di ciascun Soggetto Rilevante, mediante compilazione dello schema allegato al presente Regolamento sub A. In particolare, le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate al predetto Ufficio utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica:

Qualora non fosse possibile utilizzare tale mezzo, le comunicazioni potranno essere effettuate con le seguenti modalità:

- consegna *brevi manu* direttamente presso la Segreteria del Consiglio, via Verdi n. 8 (20121 - MI);
- trasmissione a mezzo telefax al numero

Il Soggetto Rilevante darà un preavviso telefonico dell'invio della comunicazione ai seguenti numeri: – Il “Soggetto preposto” dovrà fornire un riscontro immediato, tramite e-mail o telefax, del ricevimento della comunicazione stessa.

ART. 4 - TERMINI E MODALITA' PER LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI

Il Soggetto Rilevante, con il quale sia stato formalizzato specifico accordo mediante apposita sottoscrizione della lettera allegata al presente Regolamento sub B, deve effettuare la comunicazione all'Ufficio preposto entro quattro giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione dell'operazione che, singolarmente o cumulata con altre effettuate nel medesimo periodo di riferimento, sia di ammontare pari o superiore a Euro 5.000,00.

Per le operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.²

La Segreteria del Consiglio provvederà a comunicare le informazioni ricevute alla Consob e al mercato con procedura “NIS” entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

I “Soggetti Rilevanti”, con i quali non sia stato formalizzato l'accordo, devono effettuare le comunicazioni alla Consob ed a Banca Intesa S.p.A. entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data dell'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Il “Soggetto preposto” provvederà a comunicare le informazioni ricevute al mercato con procedura “NIS” entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

² Per queste operazioni occorre indicare nel campo note del modello la sigla SGR

ART. 5 – LIMITAZIONI AL COMPIMENTO DI OPERAZIONI (BLOCKING PERIODS)

E' fatto divieto ai "Soggetti Rilevanti" di compiere operazioni sugli strumenti finanziari indicati all'art. 2 del Regolamento nei seguenti periodi:

- nei 30 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio e della relazione semestrale;
- nei 15 giorni precedenti il Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione trimestrale.

Il divieto non si applica all'esercizio di diritti attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* nonché di diritti di opzione ed alla contestuale vendita delle azioni rivenienti da detto esercizio.

Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Intesa S.p.A. si riserva la facoltà di vietare o limitare il compimento da parte dei "Soggetti Rilevanti" in altri periodi dell'anno delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari di cui all'art. 2 del Regolamento ovvero di adottare regole che limitano o vietano la medesima operatività nei confronti dei soggetti iscritti nella c.d. *insider list* istituita ai sensi dell'art 115-bis del T.U.F..

Il Consiglio di Amministrazione si riserva altresì di adottare i provvedimenti più adeguati in caso di violazione da parte dei "Soggetti Rilevanti" del divieto di cui al presente articolo.

ART. 6 – RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO RILEVANTE

È esclusa ogni responsabilità della Società per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei "Soggetti Rilevanti", degli obblighi informativi e comportamentali loro imposti dalla vigente normativa e dal presente Regolamento.

ART. 7 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

L'Amministratore Delegato potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune anche in relazione a modifiche normative e/o regolamentari o chiarimenti della competente Autorità di Vigilanza.

ART. 8 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° aprile 2006.

ALLEGATO A
FILING MODEL*

ALLEGATO B

Spettabile
Banca Intesa S.p.A.
.....

____, ____

Oggetto: Regolamento “Internal Dealing”

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____ ,

- preso atto di essere incluso nel novero dei “Soggetti Rilevanti” di cui al Regolamento in oggetto, ai sensi dell’art. 152-*sexies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (c.d. Regolamento Emittenti), e nella consapevolezza degli obblighi giuridici posti a suo carico e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli stessi;
- preso atto altresì della disponibilità di Banca Intesa S.p.A. di effettuare – in nome e per conto dei “Soggetti Rilevanti” – le comunicazioni obbligatorie alla Consob,

DICHIARA

di aver ricevuto copia del Regolamento in oggetto e di aver compiuta conoscenza degli obblighi connessi alla sua qualità di Soggetto Rilevante

E

- ACCETTA
- NON ACCETTA

che Banca Intesa S.p.A. provveda, in nome e conto del sottoscritto e sulla base delle informazioni che le verranno trasmesse dallo stesso in conformità alla procedura prevista dal Regolamento in oggetto, ad effettuare le prescritte comunicazioni alla Consob secondo la normativa applicabile, esonerando Banca Intesa S.p.A. da ogni responsabilità per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento da parte del sottoscritto degli obblighi informativi e comportamentali imposti dalla vigente normativa e dal Regolamento in oggetto.
